

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/23 DELLA COMMISSIONE
del 5 gennaio 2015
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽²⁾. Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

⁽¹⁾ GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2015

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Heinz ZOUREK
Direttore generale della Fiscalità e unione doganale*

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>Articolo di acciaio a forma di «T». Il diametro esterno delle spalle è di 23 mm e il maggior diametro della parte centrale dell'articolo è di 40 mm. Le estremità laterali sono smussate, idonee per una saldatura testa a testa, e la terza estremità è filettata all'interno.</p> <p>Le estremità laterali devono essere saldate tra i pannelli del radiatore. La terza estremità è utilizzata per l'installazione di una valvola di sfiato o di regolazione o per il collegamento del radiatore a un tubo che lo raccorda, ad esempio, a una caldaia.</p> <p>(*)Cfr. l'immagine.</p>	7307 93 19	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 a) della sezione XV e dal testo dei codici NC 7307, 7307 93 e 7307 93 19.</p> <p>L'articolo presenta le caratteristiche oggettive degli accessori per tubi classificati alla voce 7307. Gli articoli della voce 7307 sono, in conformità alla nota 2 a) della sezione XV, parti di impiego generale. Poiché i riferimenti alle parti che figurano tra l'altro nel capitolo 73 non includono riferimenti a parti di impiego generale definite in tale nota, la classificazione dell'articolo alla voce 7322 come parte di radiatori per il riscaldamento centrale è esclusa [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato alla voce 7322, punto 2 a)].</p> <p>L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 7307 93 19 come altri accessori per tubi di acciaio da saldare testa a testa il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm.</p>

(*) L'immagine è fornita a scopo puramente informativo.

